

Circolare 2008/3

Depositi del pubblico presso istituti non bancari

Accettazione a titolo professionale di depositi del pubblico da parte di istituti non bancari ai sensi della legge sulle banche

Riferimento: **Circ. FINMA 08/3 «Depositi del pubblico presso istituti non bancari»**

Data: 20 novembre 2008

Entrata in vigore: 1° gennaio 2009

Ultima modifica: 26 giugno 2019 [le modifiche sono contrassegnate con * e riportate alla fine del documento]

Concordanza: sostituisce la Circ. CFB 96/4 Depositi del pubblico presso istituti non bancari del 22 agosto 1996

Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b

LBCR art. 1

OBCR artt. 1-7

Destinatari		
X	Banche	LBCR
	Gruppi e cong. finanziari.	
	Altri intermediari	
	Assicuratori	LSA
	Gruppi e cong. assicurativi	
	Intermediari assicurativi	
	Gestori patrimoniali	LisFi
	Trustee	
	Gestori di patrimoni collettivi	
	Direzioni dei fondi	
	Società di intermed. mobiliare che tengono conti	
	Società di intermed. mobiliare che non tengono conti	
	Sedi di negoziazione	LinFi
	Controparti centrali	
	Depositari centrali	
	Repertorio di dati sulle negoz.	
	Sistemi di pagamenti	
	Partecipanti	
	SICAV	LICOI
	Società in accomandita per ICC	
	SICAF	
	Banche depositarie	
	Rappresentanti di ICC esteri	
	Altri intermediari	
	OAD	LRD
	Assoggettati OAD	
	Società di audit	Altri
	Agenzie di rating	

I. Oggetto e ambito di applicazione	nm.	1–5
II. Disposizioni penali	nm.	6
III. Criteri per la valutazione dei depositi	nm.	7–30
A. L'accettazione dei depositi del pubblico avviene a titolo professionale (art. 6 cpv. 1-4 OBCR)?	nm.	8–9
B. I fondi di terzi hanno la qualità di deposito (art. 5 cpv. 3 lett. a-f OBCR)?	nm.	10–18
C. Trattasi di depositi provenienti dal pubblico (art. 5 cpv. 2 lett. a-f OBCR)?	nm.	19–30
IV. Deroghe al divieto di accettare depositi del pubblico a titolo professionale	nm.	31–34

I. Oggetto e ambito di applicazione

Abrogato	1*
L'accettazione a titolo professionale di depositi del pubblico è permessa (salvo poche eccezioni) soltanto a banche che, conformemente alla legge sulle banche, sono sorvegliate dalla FINMA.	2
Le persone fisiche o giuridiche che intendono accettare depositi del pubblico a titolo professionale devono disporre della corrispondente licenza prima dell'inizio di tale attività.	3*
Abrogato	4*5*

II. Disposizioni penali

L'art. 46 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LBCR sanzionano l'accettazione abusiva di depositi del pubblico o depositi di risparmio. Inoltre, l'utilizzo delle denominazioni «banca», «banchiere» o «risparmio» è vietato agli istituti non bancari (art. 49 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LBCR). Anche la comunicazione di false informazioni alla FINMA è punibile (art. 45 cpv. 1 e cpv. 2 LFINMA).	6
--	---

III. Criteri per la valutazione dei depositi

I depositi esistenti devono essere rimborsati qualora le tre domande seguenti trovino una risposta affermativa (paragrafi da A a C):	7
--	---

A. L'accettazione dei depositi del pubblico avviene a titolo professionale (art. 6 cpv. 1-4 OBCR)?

Abrogato	8*
Il fatto che l'accettazione dei depositi del pubblico sia limitata a un importo complessivo pari al massimo a un milione di franchi (art. 6 cpv. 2 lett. a OBCR) implica che, in nessun momento, gli impegni ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 OBCR nei confronti dei clienti o degli investitori possono ammontare a più di un milione di franchi.	8.1*
Abrogato	8.2*
Prima che effettuino il deposito, i depositanti devono essere informati individualmente e al più tardi al momento della costituzione del negozio obbligatorio che non soggiacciono alla vigilanza della FINMA e che i depositi non sono garantiti (art. 6 cpv. 2 lett. c OBCR). Indicazioni riportate per esempio solo nelle CG non soddisfano i requisiti in materia di obblighi di informazione. È consentito informare il cliente per esempio mediante il sito Internet dell'impresa se nel testo è indicato in forma documentabile e in modo isolato da altre informazioni che non è sottoposto alla vigilanza della FINMA e che i depositi non sono garantiti e se egli conferma espressamente di aver preso atto di tali informazioni.	8.3*
Abrogato	8.4*

Durante il termine di notifica e il termine di presentazione della domanda di autorizzazione secondo l'art. 6 cpv. 4 OBCR occorre continuare a rispettare le condizioni dell'art. 6 cpv. 2 lett. b e c OBCR. La FINMA permette di continuare ad accettare depositi del pubblico durante la procedura di autorizzazione se la richiedente o il richiedente adempie le condizioni di cui all'art. 6 cpv. 2 lett. b e c OBCR e comprova che

8.5*

1. Il rimborso dei depositi del pubblico accettati non è compromesso;
2. non sussiste alcun sovraindebitamento;
3. le esigenze in materia di capitale minimo per l'autorizzazione richiesta secondo la LBCR possono essere adempiute, e
4. non sussistono indizi che risulterebbero in contrasto con l'autorizzazione richiesta secondo la LBCR.

Per presunzione legale e con riserva dell'art. 6 cpv. 2-4 OBCR ne consegue che chi accetta denaro da più di 20 depositanti oppure si presta pubblicamente ad accettarlo agisce sempre a titolo professionale, anche se il numero dei depositi accettati è inferiore a 20. Le persone che non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico non possono neppure fare pubblicità a tale scopo (ad es. tramite invio di prospetti o inserzioni) (cfr. art. 7 OBCR; art. 49 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LBCR).

9*

B. I fondi di terzi hanno la qualità di deposito (art. 5 cpv. 3 lett. a-f OBCR)?

L'ordinanza sulle banche parte dal presupposto che tutti gli impegni passivi hanno carattere di deposito. L'art. 5 cpv. 3 lett. a-f OBCR elenca le deroghe in modo esaustivo.

10

a) Fondi di terzi senza carattere di prestito o deposito (art. 5 cpv. 3 lett. a OBCR)

Abrogato

11*

Ad es. un acconto nell'ambito di un contratto di compravendita, un anticipo nell'ambito di un mandato, un deposito di garanzia nell'ambito del contratto di locazione ecc. non hanno carattere di deposito.

12

b) Prestiti in obbligazioni (art. 5 cpv. 3 lett. b OBCR)

Abrogato

13*

Contrariamente a un deposito effettuato individualmente che produce interesse, gli strumenti finanziari menzionati all'art. 5 cpv. 3 lett. b OBCR costituiscono obbligazioni standardizzate che l'art. 1 cpv. 2 LBCR esclude espressamente, qualora siano disponibili le informazioni minime prescritte dall'Ordinanza sulle banche. Non sono equiparabili ai prestiti in obbligazioni i buoni di cassa emessi singolarmente.

14*

c) Conti di esecuzione (art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR)

Abrogato

15*

Tali conti servono a tenere a disposizione la liquidità necessaria per l'esecuzione delle operazioni

16*

di clienti. Il divieto di corrispondere interessi per questo genere di depositi è volto a favorire la circolazione rapida, vale a dire in linea di principio di 60 giorni al massimo, e una limitazione dell'importo di tali fondi. Nell'esecuzione delle operazioni di clienti, le società di intermediazione mobiliare non sono limitate dal termine di 60 giorni. L'art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR comprende anche modelli commerciali con carattere di trasmissione, per esempio *money transmitting*, *crowdfunding* o incasso.

I saldi avere su conti clienti di commercianti di metalli preziosi rientrano nella deroga se il commerciante di metalli preziosi dispone fisicamente degli averi in metalli preziosi dei suoi clienti e se questi ultimi beneficiano di un diritto di scorporo in caso di fallimento del commerciante. In questo caso, i commercianti di metalli preziosi non sono limitati dal termine di 60 giorni. 16.1*

Con l'art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR, i commercianti di divise che detengono conti per i loro clienti finalizzati a effettuare degli investimenti in differenti valute non rientrano più nella deroga dal 1° aprile 2008. In caso di attività comparabile, nemmeno i commercianti di criptovalute rientrano nella deroga. 16.2*

d) Fondi per assicurazioni sulla vita e per la previdenza professionale (art. 5 cpv. 3 lett. d OBCR)

Abrogato 17*

I depositi citati all'art. 5 cpv. 3 lett. d OBCR sono autorizzati sulla base di altre leggi federali e sono inoltre effettuati presso istituti sorvegliati. 18

e) Mezzi di pagamento e sistemi di pagamento (art. 5 cpv. 3 lett. e OBCR)

I fondi attribuiti ad un mezzo di pagamento o sistema di pagamento (carte di pagamento, possibilità di pagamento via Internet, sistemi di pagamento della telefonia mobile, ecc.) non hanno carattere di deposito nella misura in cui: 18.1*

- servono unicamente all'acquisto futuro di beni e servizi;
- non superano l'importo massimo di CHF 3000.- per cliente e per emittente di mezzi di pagamento o gestore di sistema di pagamento;
- non producono un interesse. Sconti o altri vantaggi pecuniari possono essere concessi unicamente sul valore dei beni e servizi e non devono dipendere dell'ammontare dei depositi.

C. Trattasi di depositi provenienti dal pubblico (art. 5 cpv. 2 lett. a-f OBCR)?

L'ordinanza sulle banche si fonda sulla presunzione secondo cui tutti i depositi sono depositi del pubblico. Le deroghe a questo principio sono elencate all'art. 5 cpv. 2 lett. a-f OBCR. 19

Non sono depositi del pubblico unicamente i depositi di:

a) Banche (art. 5 cpv. 2 lett. a OBCR)

Abrogato 20*

Sono considerate banche estere le imprese che, secondo il diritto dello Stato nel quale sono organizzate, sono autorizzate ad accettare depositi. Un esempio di altre imprese sottoposte a sorveglianza statale sono le compagnie d'assicurazione. 21

b) Persone con legami particolari (art. 5 cpv. 2 lett. b e c OBCR)

Abrogato 22*

Gli azionisti qualificati, vale a dire quelli che detengono più del 10% dei diritti di voto o del capitale (art. 3 cpv. 2 lett. c^{bis} LBCR) e le persone con un legame economico (ad es. società madri, affiliate o sorelle) godono di una posizione privilegiata e non possono essere trattati come il resto del pubblico. A differenza degli altri depositanti, gli azionisti qualificati risultano avvantaggiati sia per quanto riguarda le informazioni che possono ottenere dalla società sia per quanto riguarda l'influsso che possono esercitare su di essa. 23

c) Investitori istituzionali (art. 5 cpv. 2 lett. d OBCR)

Abrogato 24*

A dipendenza delle circostanze concrete questa categoria di investitori, che non possono essere equiparati al pubblico, comprende ad esempio le casse pensioni, i comuni, le aziende industriali e commerciali. A questo aggiungasi che il requisito di una tesoreria gestita a titolo professionale implica che almeno una persona qualificata in ambito finanziario e con esperienza in tale settore sia principalmente e in maniera costante incaricata di gestire i mezzi finanziari dell'impresa. 25

d) Associazioni, fondazioni e società cooperative (art. 5 cpv. 2 lett. f OBCR)

Abrogato 26*

Le associazioni e fondazioni comprese in questa categoria sono principalmente le associazioni sportive, le associazioni per la protezione della natura e del patrimonio storico, le fondazioni religiose, quelle per la promozione della proprietà d'abitazioni o fondazioni a scopo culturale. Tra le cooperative figurano, ad esempio, le cooperative di produzione, di distribuzione, di vendita e d'abitazioni come pure le cooperative agricole. La cerchia dei depositanti non è limitata unicamente ai soci. Sono invece considerati depositi del pubblico tutti i fondi provenienti da depositanti presso le associazioni, fondazioni o società cooperative, il cui lo scopo o la cui attività consiste in maniera preponderante nell'accettazione e nell'investimento dei fondi depositati contro pagamento di un interesse. 27

L'art. 5 cpv. 2 lett. f OBCR mette in evidenza il legame tra i depositi accettati e gli scopi ideali o di mutuo soccorso. Ai fini di una più chiara distinzione rispetto all'attività bancaria è prevista una scadenza minima di sei mesi. 27.1*

e) Lavoratori (art. 5 cpv. 2 lett. e OBCR)

Abrogato 28*

La cerchia di investitori ammessa si limita in questo caso alle persone che hanno effettivamente un rapporto di lavoro (e ai pensionati nei confronti del loro ultimo datore di lavoro), che effettuano un investimento diretto presso il loro datore di lavoro. 29

L'art. 5 cpv. 2 lett. e OBCR non autorizza i depositi di una cerchia più estesa di persone, in particolare dei familiari di un lavoratore (coniuge e figli) presso il datore di lavoro del congiunto. È altresì vietato effettuare il deposito presso una persona giuridica che non corrisponde al datore di lavoro (ad es. presso una comunione costituita sotto forma di associazione, società cooperativa o fondazione dei dipendenti dello stesso datore di lavoro), a meno che il datore di lavoro non risponda dei depositi (cfr. nm. 33). 30

IV. Deroche al divieto di accettare depositi del pubblico a titolo professionale

Oltre alle banche, anche i seguenti istituti possono accettare depositi del pubblico conformemente all'art. 3 OBCR: 31

- corporazioni ed enti di diritto pubblico e
- le casse i cui impegni sono garantiti integralmente dai primi.

La deroga in favore di tali istituzioni non sorvegliate dalla FINMA è da ricondursi alla loro solidità, che è da considerarsi come perlomeno equivalente, e alla responsabilità finale per i loro impegni, che ricade sulla collettività. 32

A questo aggiungasi che le casse di deposito aziendali giuridicamente indipendenti dal datore di lavoro sono ammissibili se il datore di lavoro comune garantisce ai depositanti il rimborso dei depositi ed il pagamento degli interessi concordati. 33

Pure autorizzata è l'accettazione di depositi se una banca sottoposta alla legge sulle banche garantisce per il rimborso dei depositi ed il pagamento degli interessi concordati (garanzia in caso d'insolvenza) (art. 5 cpv. 3 lett. f OBCR). 34

Abrogato 35*-37*

Elenco delle modifiche

Questa circolare è modificata come segue :

Modifica del 18 gennaio 2010 entrata in vigore immediata

nm. modificati	26, 27.1
----------------	----------

I rimandi all'OBCR sono stati adeguati all'ordinanza sulle banche del 30 aprile 2014.

Modifiche del 7 dicembre 2017 in vigore dal 1° gennaio 2017.

Nm. modificati	3, 9, 14, 16, 16.1, 16.2
----------------	--------------------------

Nuovi nm.	8.1–8.5
-----------	---------

Nm. abrogati	1, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 26, 28
--------------	--------------------------------------

Altre modifiche	Modifica del titolo che precede i nm. 1, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18.1, 19, 20, 22, 24, 26, 28
-----------------	--

I rimandi all'OBCR sono stati adeguati alle modifiche del 5 luglio 2017 all'ordinanza sulle banche.

Modifiche del 26 giugno 2019 in vigore dal 1° luglio 2019.

Nm. modificato	8.5
----------------	-----

Nm. abrogati	8.2, 8.4
--------------	----------

Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, della legislazione legata alla LIsFi e alla LSerFi, i relativi rimandi e concetti sono stati adeguati.